



## Enti territoriali, PNRR e settore energetico. D.L. 57/2023 / A.C. 1183

Dossier n° 27 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
6 giugno 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                         |  |
|-------------------------|--|
| A.C.                    | 1183   |
| D.L.                    | 57/2023  |
| Titolo:                 | Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. |
| Iter al Senato:         | No   |
| Numero di articoli:     | 4  |
| testo originario:       | 4  |
| Date:                   |  |
| emanazione:             | 29 maggio 2023   |
| pubblicazione in G.U.:  | 29 maggio 2023   |
| presentazione:          | 29 maggio 2023   |
| assegnazione:           | 30 maggio 2023   |
| scadenza:               | 28 luglio 2023   |
| Commissioni competenti: | I Affari costituzionali, V Bilancio  |
| Stato dell'iter:        | All'esame delle Commissioni riunite in sede referente  |

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **4 articoli** suddivisi in **10 commi**.

L'**articolo 1 al comma 1** autorizza **gli enti del servizio sanitario della regione Calabria** ad adottare il **bilancio di esercizio 2022** entro il **30 giugno 2023** e a deliberare i **bilanci aziendali pregressi**, ove non ancora adottati, **entro il 31 dicembre 2024**. Il **comma 2** consente alle **regioni e province autonome** che, per l'anno **2021**, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di **acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati**, di riconoscere un **contributo una tantum** a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Il **contributo non deve superare il 90 per cento del budget** assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

L'**articolo 2, comma 1**, reca modifiche al **Codice dei contratti pubblici**, di cui al [d.lgs. 36/2023](#), volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della **certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**, di cui al [d.lgs. 198/2006](#). Il **comma 2** **sopprime la disposizione** che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di **alloggi per studenti universitari** - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - **all'autorizzazione da parte della Commissione europea**.

L'**articolo 3** riapre fino al **29 luglio 2023** i termini per la presentazione di **istanze di autorizzazione alla realizzazione** ovvero all'esercizio, anche a seguito di **ricollocazione**, di **unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione** ai Commissari straordinari del Governo già nominati (**comma 1 e 3**). Estende inoltre da centotrenta a **duecento giorni il termine di conclusione del procedimento** di autorizzazione, prevedendo ora che includa le **valutazioni ambientali**, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (**comma 2**). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (**comma 4**).

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre **distinte finalità**: prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario; garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché, infine, introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.